



Foglio d'istruzione pratica professionale

emesso da:	Giusy Candeloro	il:	30.10.2018	
rilasciato da:	Willy Roth	il:	02.02.2022	
versione:	03	sostituisce versione:	02	10.03.2021

Scopo

L'obiettivo prefisso è quello di promuovere il reinserimento delle persone assicurate nel mercato del lavoro, permettendo loro di acquisire esperienza professionale, di allacciare nuove relazioni a livello professionale sia nella professione esercitata che in altre professioni affini e di approfondire le loro conoscenze professionali. L'attività esercitata durante il periodo di pratica non dovrebbe essere concentrata solo sulla produttività, affinché rimanga abbastanza tempo libero per la ricerca di lavoro e per la formazione professionale. La misura occupazionale non deve assolutamente costituire una minaccia per i posti di lavoro esistenti.

Cosa s'intende per pratica professionale?

Una pratica professionale è una misura attiva esercitata sotto forma di un'occupazione temporanea in aziende private o in un'amministrazione pubblica, ed è sussidiata dall'assicurazione contro la disoccupazione.

Chi può beneficiare della pratica professionale?

Beneficiari sono persone assicurate, le quali sono

- disoccupate o direttamente minacciate da disoccupazione
- idonee al collocamento e annunciate presso l'addetto Ufficio regionale di collocamento.

Durata / orario di lavoro

La durata della pratica è fissata in base alla situazione personale del partecipante, e dura da 1 a massimo 6 mesi per ogni azienda; l'orario di lavoro settimanale per un'attività al 100 %, compreso l'eventuale tempo impiegato per la formazione professionale, è al massimo di 42 ore (8.4 ore al giorno). L'orario di lavoro massimo di 42 ore non può essere superato ed è da rispettare rigorosamente, poiché non è prevista una remunerazione delle ore supplementari di presenza.

Interruzione

La pratica professionale può essere interrotta di comune accordo se la persona assicurata non è adatta all'attività prevista. In tal caso la persona assicurata non deve aspettarsi delle sanzioni. Qualora la pratica venisse interrotta senza un motivo valido - purché la colpa sia da attribuire al praticante - verranno decretate delle sanzioni (giorni di sospensione). La pratica professionale può essere interrotta subito se il praticante ha trovato un'occupazione sul mercato del lavoro.

Indennità

Durante il periodo di pratica professionale gli assicurati ricevono l'indennità giornaliera che spetta loro sotto forma di giornalieri speciali. Gli assicurati, la cui indennità giornaliera risulta inferiore a CHF 102.- hanno diritto a una giornaliera minima di CHF 102.- lorda (sostegno sociale).

Assicurazioni

Quale “datore di lavoro” l’azienda ha l’obbligo di salvaguardare la vita e la salute della persona occupata per la pratica professionale. Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la tutela sanitaria valgono le stesse norme come per gli assicurati dell’INSAI sia per gli organizzatori di misure attive che per i partecipanti. Durante la disoccupazione le persone disoccupate sono assicurate obbligatoriamente contro gli infortuni professionali e non professionali presso l’INSAI. I premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali verranno detratti dalla rispettiva cassa di disoccupazione.

Azienda in cui si svolge la pratica professionale

- L’azienda in cui si svolge la pratica professionale non deve essere la stessa in cui si ha concluso il tirocinio, e non deve essere nemmeno l’ultimo datore di lavoro.
- In linea di massima l’azienda deve essere autorizzata a istruire degli apprendisti oppure, se non fosse il caso, garantire la necessaria serietà.
- L’azienda deve mettere a disposizione le necessarie infrastrutture.
- Partecipazione alle spese da parte del datore di lavoro: In applicazione dell’art. 97 lett. a OADI la partecipazione del datore di lavoro, risp. dell’azienda in cui si svolge la pratica, è del 30 % del salario lordo in proporzione al grado d’occupazione. L’importo minimo per un grado d’occupazione del 100 % è di CHF 500.– al mese. La cassa di disoccupazione della persona assicurata conteggia alla fine della pratica con l’azienda in cui si svolge la pratica.

Vacanze (giorni esenti dal controllo)

Per una durata di sei mesi (130 giorni) la persona assicurata ha diritto al massimo a 10 giorni esenti dal controllo (5 giorni esenti dal controllo per ogni periodo di 60 giorni).

Ricerca di lavoro / Obbligo di controllo

Durante il periodo di pratica la persona assicurata deve mantenere la sua idoneità al collocamento e proseguire le proprie ricerche di lavoro. Deve inoltre adempiere agli obblighi di controllo dando seguito agli inviti a dei colloqui presso l’Ufficio regionale di collocamento rispettivamente presso l’addetto consulente. In più il modulo „indicazioni della persona assicurata“ deve essere consegnato mensilmente direttamente alla cassa di disoccupazione e il modulo “ricerche di lavoro” deve essere consegnato mensilmente direttamente all’URC. Il datore di lavoro concede alla persona assicurata il tempo necessario per adempiere agli obblighi citati.

Accordo sugli obiettivi

Tra l’azienda in cui si svolge la pratica, il praticante e l’Ufficio cantonale viene concluso un accordo. La pratica professionale può essere iniziata soltanto dopo che l’ufficio cantonale ha emesso una decisione positiva.

Conferma della pratica

Alla fine del periodo di pratica l’azienda deve rilasciare al praticante una conferma (simile ad un attestato di lavoro), dalla quale si possano rilevare le attività eseguite, le conoscenze acquisite durante la pratica e le particolari capacità del praticante.

Per ulteriori informazioni la preghiamo di rivolgersi al consulente del personale addetto oppure alla divisione provvedimenti preventivi, Ringstrasse 10, 7001 Coira, Tel. 081 257 30 92.